SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1500)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(DELLE FAVE)

di concerto col Ministro del Bilancio (PIERACCINI)

e col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1965

Proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie

ONOREVOLI SENATORI. — Con la data del 31 dicembre 1965 cessa l'efficacia del decretolegge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999 — prorogata per l'anno 1965 con decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 27 — con il quale è stata realizzata la prima operazione di fiscalizzazione degli oneri sociali, mediante l'assunzione da parte dello Stato degli oneri relativi ad importanti aliquote di contributi previdenziali, per un totale pari al 3,23 per cento delle retribuzioni, di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonchè delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bol-

Se alla data di scadenza non si prorogasse l'efficacia di tale provvedimento di fiscalizzazione, le misure dei contributi previdenziali a carico della produzione aumenterebbero automaticamente della stessa aliquota del 3,23 per cento delle retribuzioni con un maggior onere rispetto all'attuale, valutabile per il 1966 in circa 225 miliardi di lire.

Nella delicata situazione economica attuale, che manifesta segni di ripresa, una tale eventualità si rivelerebbe controproducente. Sorge, quindi, come conseguenza, la necessità di confermare il provvedimento di fiscalizzazione.

Logicamente, sarebbe stato auspicabile che la conferma dell'operazione di fiscalizzazione avvenisse a titolo definitivo.

Tuttavia, a tale realizzazione ostano esigenze tecniche di bilancio dello Stato, in relazione anche alla necessità di operare delle previsioni di spesa che non vengano contraddette dall'effettivo divenire della realtà economica.

Nell'intento di far fronte alle diverse esigenze dei settori economici interessati e dello Stato, si è ritenuto, quindi, di limitare l'efficacia della proroga ad un periodo di

un anno, fermo restando l'impegno del Governo di riesaminare la questione al fine di assicurare la continuità del proprio intervento.

Il provvedimento di fiscalizzazione attualmente in vigore, che ha avuto attuazione a far tempo dal settembre 1964, comporta un onere annuo per lo Stato di circa 190 miliardi di lire, calcolato sul monte delle retribuzioni soggette alle contribuzioni INPS ed INAM risultante dai dati di bilancio dell'anno 1963.

Nel presente disegno di legge, non si è ritenuto di mantenere fermi i vari contributi a carico dello Stato nelle misure previste dal precedente provvedimento, ravvisandosi la necessità di adeguare i contributi stessi, in quanto possibile, ai valori che, prevedibilmente, i contributi originari verrebbero ad assumere nel 1966 in rapporto alla dinamica salariale.

Ciò allo scopo di evitare che un ridotto incremento delle entrate relative ai contributi fiscalizzati in rapporto alla dinamica dei contributi previdenziali cui si riferiscono, provochi riflessi negativi nelle gestioni degli Istituti interessati e particolarmente nei confronti dell'INAM di cui è nota la delicata situazione finanziaria attuale.

Pertanto, per il calcolo dei contributi a carico dello Stato per le varie aliquote fiscalizzate, per l'anno 1966 che qui interessa, si è fatto riferimento a dati già noti e che sono passati al vaglio del Parlamento e, cioè, ai dati considerati in sede di predisposizione della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale.

In quella sede è stata considerata una progressione delle masse salariali riferite alla contribuzione relativa al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, dalla quale risulta, per il 1966, una massa salariale di lire 6.300 miliardi.

Detta base di commisurazione del contributo a carico dello Stato è stata applicata anche per quanto riguarda l'aliquota fiscalizzata relativa all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (0,30 per cento delle retribuzioni), che ha in linea di massima lo stesso campo di applicazione.

Per quanto concerne l'aliquota fiscalizzata relativa all'assicurazione contro la tubercolosi, si è fatto riferimento ad una massa salariale più elevata, in considerazione del più vasto campo di applicazione di quest'ultima forma assicurativa, tenendo conto del rapporto intercorrente tra il gettito contributivo per il Fondo adeguamento pensioni e quello del contributo integrativo per l'assicurazione contro la tubercolosi.

È stata, a tal fine, presa in considerazione per il 1966 una massa salariale di lire 7.400 miliardi.

Per quanto attiene, infine, al contributo fiscalizzato dello 0,58 per cento delle retribuzioni di competenza dell'INAM e delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, a titolo di concorso per l'assistenza di malattia per i lavoratori agricoli, si è fatto riferimento alle masse salariali qui di seguito riportate, determinate sulla base dei dati consuntivi dell'esercizio 1964 ed aggiornate per il 1966 con lo stesso criterio adottato per la base imponibile riferita al contributo per il Fondo adeguamento pensioni:

INAM, 6.000 miliardi; Cassa mutua Trento, 64,4 miliardi; Cassa mutua Bolzano, 65,4 miliardi.

Nel complesso la predetta massa salariale risulta meno elevata delle precedenti, in considerazione del più ristretto campo di applicazione dell'aliquota in questione.

Sulla base delle suindicate masse salariali, sono stati determinati i seguenti contributi a carico dello Stato per le varie forme assicurative il cui onere è stato, in tutto o in parte, assunto dallo Stato stesso:

- a) a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, da ripartirsi fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nella proporzione, rispettivamente, di sette decimi e tre decimi: lire 148.000 milioni;
- b) a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale: lire 18.900 milioni;

- c) a titolo di concorso al finanziamento dell'assistenza di malattia per i lavoratori agricoli:
- a favore dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie: lire 34.800 milioni;
- a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento: lire 373,5 milioni;
- a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano: lire 379,3 milioni;
- d) a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale: lire 22.050 milioni.

L'onere così assunto dallo Stato risulta pari a lire 224.502,8 milioni.

Con il medesimo provvedimento si dispone, altresì, la proroga, per il restante periodo dell'anno 1966 (aprile-dicembre), delle disposizioni contenute nell'articolo 37 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, le quali prevedono la riduzione, nella misura del 3 per cento delle retribuzioni, dell'aliquota di contributo dovuto dai datori di lavoro dell'industria e dell'artigia-

nato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tale proroga, che si inquadra nello stesso spirito del precedente decreto-legge, appare necessaria al fine di assecondare la presente fase di ripresa dell'economia nazionale.

Per la determinazione degli oneri derivanti allo Stato per effetto della proroga suddetta, si è fatto riferimento alla massa salariale di lire 6.300 miliardi, sopra considerata.

Di tale massa salariale, ridotta del 27 per cento per riportarla alla dimensione concernente i soli settori dell'industria e dell'artigianato, sono stati presi a base del calcolo i 10/13, riferiti al periodo aprile-dicembre compresa la 13^a mensilità.

L'onere assunto dallo Stato per la proroga fino al 31 dicembre 1966 dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 37 del decretolegge n. 124 del 1965, con le modifiche apportate in sede di conversione in legge, ammonta pertanto a lire 106.200 milioni da corrispondersi al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

Complessivamente l'unito disegno di legge pone a carico dello Stato, per l'esercizio 1966, un onere di lire 330.702,8 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1965 e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1966 sono confermate le esenzioni contributive nonchè le riduzioni delle misure dei contributi disposte dall'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999.

Art. 2.

L'importo del minor gettito contributivo che si determina per le gestioni assicurative dall'applicazione del precedente articolo è posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario di lire 224.502,8 milioni da ripartirsi come segue:

lire 148.000 milioni, a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, da suddividere fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nella proporzione, rispettivamente, di sette decimi e tre decimi:

lire 18.900 milioni, a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

lire 35.552,8 milioni, a titolo di concorso al finanziamento dell'assistenza di malattia per i lavoratori agricoli, di cui lire 34.800 milioni a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; lire 373,5 milioni a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento e lire 379,3 milioni a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano;

lire 22.050 milioni a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I predetti importi sono versati dallo Stato in rate bimestrali anticipate.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono prorogate sino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1966.

L'importo del minore gettito contributivo che si determina per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni è posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario di lire 106.200 milioni.

Il contributo predetto è versato dallo Stato al Fondo di cui ai precedenti comma, in rate bimestrali anticipate.

Art. 4.

Le disponibilità del Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, sono utilizzate anche per effettuare versamenti al bilancio dello Stato in relazione ai contributi straordinari di cui ai precedenti articoli.

Le somme così versate allo stato di previsione delle entrate sono, correlativamente, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 5.

È conferito al Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, il ricavo della emissione di Buoni del Tesoro poliennali dell'importo complessivo netto di lire 330.702,8 milioni che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere, anche in più riprese, nell'anno 1966, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941. Alle spese di emissione, agli oneri per il pagamento delle due prime rate semestrali d'interessi e per eventuale conguaglio di interessi dovuti all'atto della sottoscrizione e ad ogni altra spesa per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo, si fa fronte con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.